

MARTEDÌ 17 MARZO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

• Versamenti tributari sospesi: davanti al Coronavirus tutti i contribuenti sono uguali? - pag. 2

• Coronavirus: si ferma la macchina del Fisco. Con qualche (amara) sorpresa - pag. 4

• Frodi fiscali: il ravvedimento spontaneo salva dalla punibilità - pag. 6

• Studio professionale: natura strumentale e titolo giuridico giustificano l'inerenza dei lavori - pag. 8

LAVORO E PREVIDENZA

• INPGI: come aderire alla sanatoria contributiva - pag. 9

• Alternanza scuola lavoro: gli effetti del Coronavirus sui percorsi formativi - pag. 11

• Decreto Cura Italia: congedi, bonus baby sitter e permessi per i genitori lavoratori - pag. 14

BILANCIO & CONTABILITÀ

• Bilanci 2019: per la convocazione delle assemblee termine esteso a 180 giorni - pag. 16

FINANZIAMENTI

• Fondo di Garanzia: accesso più semplice, con nuove regole per PMI e professionisti - pag. 17

IMPRESA

• Smart working e cybersecurity: la check list per le imprese - pag. 20

• Covid-19: sospesi i termini dei procedimenti per fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica - pag. 22

• Decreto Cura Italia: misure eccezionali che vanno migliorate - pag. 23

IN EVIDENZA

Bilanci 2019: per la convocazione delle assemblee termine esteso a 180 giorni

di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

Rinvio di due mesi dei termini per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare i bilanci 2019. Lo prevede il decreto Cura Italia: tutte le società di capitali potranno convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a prescindere dalle relative disposizioni statutarie. Novità anche sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee: soci e azionisti possono partecipare anche con modalità telematiche. Le S.r.l. potranno consentire l'espressione del voto mediante consultazione scritta. Le deroghe previste dal decreto si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio o comunque, se successive, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.

Il decreto sull'emergenza di **convocare l'assemblea** ordinaria entro un **termine più ampio** rispetto a quello ordinario, nonché dei **termini di approvazione** dei **bilanci 2019** e sulle modalità di svolgimento delle **assemblee societarie**.

Come si evince dalla relazione illustrativa, l'intervento normativo è finalizzato a consentire alle società

rispetto a quello ordinario, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.

In primis il decreto stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'art.



Decreto Cura Italia: congedi, bonus baby sitter e permessi per i genitori lavoratori

di Rossella Schiavone - Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esperta diritto del lavoro

Il decreto legge Cura Italia, a sostegno dei genitori lavoratori (anche autonomi), a seguito della sospensione del servizio scolastico, prevede la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi. In alternativa, è prevista l'assegnazione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell'ordine. Aumenta il numero di giorni di permesso mensile retribuito per assistenza disabili gravi e viene equiparata alla malattia la quarantena con sorveglianza attiva e della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2020 il **decreto legge Cura Italia**.

Il decreto legge, tra gli altri interventi, prevede misure a sostegno dei **genitori lavoratori**, anche del settore pubblico e privato, tra cui l'introduzione di un congedo speciale per figli di età non superiore a 12 anni, pari a 15 giorni, l'estensione dei permessi ex lege n. 104/92 per chi assiste portatori di handicap grave a 15 giorni al mese per i mesi di marzo



Fisco

Nel decreto Cura Italia

Versamenti tributari sospesi: davanti al Coronavirus tutti i contribuenti sono uguali?

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

In tema di adempimenti e versamenti tributari, il decreto Cura Italia contiene un ginepraio di previsioni: un vero e proprio rebus fiscale che non sembra rispondere appieno alle richieste di "ossigeno finanziario" avanzate da imprese e professionisti e che, soprattutto, contiene misure non omogenee. Infatti, chi non gestisce una delle attività espressamente elencate dal decreto e nel precedente periodo d'imposta ha conseguito ricavi/compensi superiori a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna sospensione dei versamenti, ma soltanto di un differimento "tecnico" di 4 giorni, dal 16 al 20 marzo. Per i soggetti prorogati, invece, il versamento degli importi sospesi scatterà già dal 31 maggio, in un'unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di uguale importo da maggio a settembre.

Per quanto riguarda gli aspetti tributari, il **decreto Cura Italia** (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale) racchiude solo il (deludente) esito finale delle numerose richieste di moratoria, differimento e sospensione avanzate in questi giorni da molte categorie economiche e professionali. A fronte, infatti, di richieste di ossigeno finanziario è arrivato solo un **GINEPRAIO DI PREVISIONI** e un vero e proprio **REBUS FISCALE** che per troppi contribuenti in quarantena probabilmente si rivelerà solo come un inutile palliativo.

Se, allora, non è certamente questo il momento della polemica, non è tuttavia neanche possibile tacere sui rischi che "l'ora più buia" del Paese possa trasformarsi in tenebre eterne ed è, quindi, auspicabile che questo provvedimento sia presto integrato con altre misure che terranno in miglior conto la realtà, mentre il ministro **Gualtieri** ha già annunciato per aprile un nuovo provvedimento in materia. Ma andiamo con ordine.

Cosa prevede il decreto

Rinvio al **20 marzo** dei versamenti in scadenza il giorno 16 e sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio.

Accordare un **rinvio "tecnico"** generalizzato di **solì 4 giorni** suona come beffardo in un Paese a saracinesche abbassate, in cui la grande maggioranza degli studi professionali lamenta difficoltà anche per la puntuale elaborazione materiale dei modelli F24. Sembra, quindi, facile prevedere che il nuovo termine fiscale del 20 marzo si rivelerà come la data di scadenza tributaria meno ottemperata nella storia recente dell'Amministrazione finanziaria.

In questo contesto appare anche ammirevole, ma quasi canzonatorio, l'implicito **appello** governativo a **non**

avvalersi di ogni sospensione tributaria, al punto che i contribuenti che saranno sensibili a questo delicato momento finanziario nazionale e che non utilizzeranno una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal provvedimento governativo potranno per legge chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF.

In questa drammatica guerra contro il nemico invisibile è ormai scattata una sorta di gara alla metafora storica in cui il premier cita Churchill per richiamare all'unità nazionale, ci si appella addirittura all'oro alla Patria per veder pagati puntualmente i tributi e lo stesso pontefice visita a piedi Roma come Pio XII dopo il bombardamento di San Lorenzo, ma le uniche categorie che, al momento, rimangono deluse dai richiami storici per l'assenza di un **Piano Marshall tributario** (che con questo provvedimento non è sicuramente arrivato) sono quelle dell'Italia a saracinesca abbassata, che rimangono in grave difficoltà e che ci si è preoccupati di ristorare solo con un sussidio *una tantum* di 600 euro: il cui valore, tanto per concludere i richiami storici a giorni infausti, assomiglia alla "tessera del pane".

In ogni caso, solo per una serie di soggetti (ritenuti maggiormente danneggiati ed espressamente elencati nel decreto) viene accordata la **sospensione dei versamenti IVA** in scadenza nel mese di **marzo** e dei **versamenti per ritenute fiscali** su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per **contributi previdenziali** e **assistenziali** e per **premi INAIL**, in scadenza fino al 30 aprile e una medesima sospensione è accordata anche agli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta (2019), ma limitatamente ai versamenti in scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo.

Tuttavia, **tutti i versamenti sospesi** dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio**, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio.

Per chi scatta la sospensione

Nell'elenco dei "danneggiati" sono comprese:

- le imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, tour operator e guide turistiche;
- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche;
- gestori di impianti sportivi, palestre, centri sportivi, piscine;
- teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club e sale da gioco;
- gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse; organizzatori di corsi, fiere ed eventi; ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici;
- parchi divertimento e tematici; aziende termali; asili nido, servizi educativi e didattici; servizi di trasporto passeggeri e stazioni;
- servizi di noleggio di mezzi di trasporto, di attrezzature sportive e di strutture o attrezzature per manifestazioni e spettacoli.

Quanti rientrano in una delle predette attività potranno sospendere i versamenti IVA in scadenza a marzo e quelli per ritenute IRPEF su lavoro dipendente, contributi e premi INAIL in scadenza a marzo e aprile.

Tutto il **resto dei contribuenti**, che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 2 milioni di euro, potranno

comunque sospendere i versamenti, ma solo quelli in scadenza a marzo sia per l'IVA che per altri tributi e contributi.

Chi non gestisce una delle dette attività, e nel precedente periodo di imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna sospensione dei versamenti, ma soltanto di un differimento "tecnico" di 4 giorni della scadenza del 16 marzo che viene quindi spostata a venerdì prossimo: punto e stop.

Per i soggetti prorogati, invece, il versamento degli importi sospesi scatterà già dal 31 maggio, in un'unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di uguale importo da maggio a settembre.

Da ultimo, va segnalato anche che, per i **compensi** e le **provvigioni** che vengono pagate tra l'8 marzo e il 31 marzo, verrà concessa al lavoratore autonomo e all'agente senza dipendenti di chiedere, al sostituto di imposta che provvede al pagamento, la non applicazione della ritenuta d'acconto IRPEF (articoli 25 e 25-bis, D.P.R. n. 600/1973): ma anche in questo caso il percipiente dovrà poi provvedere entro il 31 maggio (o in 5 rate mensili da maggio in poi) al versamento in prima persona della ritenuta "sospesa" per Coronavirus.

A quell'agente di commercio che in queste settimane ha viaggiato largamente a vuoto, così come ai tanti lavoratori "non garantiti" che ora vedono un futuro spettrale anche oltre le città deserte, questo decreto dà purtroppo pochissime risposte e rivela una visione politica della questione abbastanza chiara e sintetizzabile nello slogan: "prima i dipendenti" e, in particolare, quelli pubblici.

Fisco

Nel decreto Cura Italia

Coronavirus: si ferma la macchina del Fisco. Con qualche (amara) sorpresa

di Saverio Cinieri - Dottore commercialista in Brindisi, Roma e Milano

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici degli enti impositori e i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. È quanto prevede il decreto Cura Italia, con cui il Governo detta le misure per fronteggiare l'emergenza economica legata all'epidemia da Coronavirus. Leggendo attentamente la norma, però, è possibile scorgere alcune ripercussioni che potrebbe avere questa sospensione, con effetti a sorpresa per i contribuenti.

Sul versante fiscale, il **decreto Cura Italia**, che detta misure per il sostegno a famiglie, lavoratori e imprese, non contiene solo le attese proroghe alle scadenze e ai versamenti del periodo.

Infatti, l'intervento da parte del Legislatore è stato a tutto tondo, non solo dal lato del contribuente, ma anche con alcune norme che interessano l'attività degli uffici dell'Agenzia delle Entrate e degli enti di riscossione.

La parola d'ordine è **sospensione dei termini** per le attività di accertamento e attività connesse e per quelle di riscossione. Ci sono, però, alcune conseguenze delle nuove disposizioni che suscitano qualche **perplexità** e preoccupazione.

Sospensione dell'attività dell'Agenzia delle Entrate

Il primo aspetto da segnalare riguarda la sospensione, nel periodo compreso tra **l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020** dei termini:

- relativi alle attività di **liquidazione**, di **controllo**, di **accertamento**, di **riscossione** e di **contenzioso**, da parte degli Uffici;
- per fornire risposta alle istanze di **interpello**, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa (in particolare, è sospeso il termine di 30 giorni per l'integrazione delle istanze ai sensi dell'art. 3, D.Lgs. n. 156/2015). Sempre in tema di interpelli, viene previsto che la sospensione si applica anche:
 - alle risposte delle Entrate alle richieste di adesione, da parte del contribuente, al regime di **adempimento collaborativo** (art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 128/2015);
 - ai termini per l'adesione alla procedura di **cooperazione e collaborazione rafforzata** (art. 1-bis, D.L. n. 50/2017);
 - ai termini per il **ruling internazionale** (articoli 31-ter e 31-quater, D.P.R. n. 600/1973).
- ai termini per la procedura di **ruling** nel **patent box**

(art. 1, commi da 37 a 43, legge n. 190/2014).

I termini per la risposta alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal **primo giorno del mese successivo** al termine del periodo di sospensione e, quindi, **dal 1° giugno 2020**.

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica va fatta esclusivamente per via telematica, **mediante PEC**, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria all'indirizzo: div.contr.interpello@agenzia-entrate.it.

Ulteriore sospensione, sempre dall'8 marzo al 31 maggio 2020, si applica alle attività, non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate in sede giudiziale (articoli 492-bis c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione), di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati.

Da ultimo, va segnalata una norma che, almeno in questa prima lettura del decreto, lascia alquanto perplessi. Infatti, viene testualmente previsto che "con riferimento ai **termini di prescrizione e decadenza** relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".

Ebbene, l'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015 - che contiene una norma di carattere generale (già in vigore in passato) in materia di **sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali** - dispone (comma 2) che "i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali

e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono **prorogati**, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, **fino al 31 dicembre del secondo anno successivo** alla fine del periodo di sospensione".

Cosa significa tutto ciò?

Salvo una diversa (e si spera più favorevole) interpretazione, vuol dire che ci sarà una **proroga, generalizzata, dei termini di accertamento di due anni** (si ricorda, infatti, che l'attuale "evento eccezionale" riguarda l'intero territorio dello Stato).

In altri termini, si concede al Fisco un notevole margine di manovra per accertare anche anni per i quali la decadenza è in corso (se così fosse, ad esempio, i termini di scadenza per l'anno **2015**, fissati al 31

dicembre 2020, slitterebbero al **2022**).

Sospensione dell'attività dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione

Anche relativamente alle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché agli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e agli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali è prevista la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel **periodo** compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**.

In questo caso, i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi, **entro il 30 giugno 2020**.

Non si procede, comunque, al rimborso di quanto già versato.

Anche in questo caso, è applicabile l'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, con le conseguenze sopra evidenziate.

Inoltre, viene previsto il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento:

- del 28 febbraio 2020, relativo alla **rottamazione ter**;
- del 31 marzo 2020 in materia di **saldo e stralcio**.

Fisco

Per i reati tributari

Frodi fiscali: il ravvedimento spontaneo salva dalla punibilità

di Stefano Loconte - Professore straordinario di diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

Non punibilità estesa anche alla dichiarazione fraudolenta: anche per questo delitto vale quanto già contemplato per le (meno gravi) infedeltà dichiarative, ovvero la non punibilità del reato se i debiti tributari - compresi sanzioni e interessi - sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso. Tuttavia, affinché sia invocabile la non punibilità, il pagamento deve essere spontaneo, e cioè intervenire prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, nonché di procedimenti penali.

L'inasprimento del trattamento sanzionatorio previsto dal D.L. n. 124/2019 è stato mitigato in sede di conversione in legge consentendo, anche per le fattispecie di **dichiarazione fraudolenta** (articoli 2 e 3, D.Lgs. n. 74/2000), l'operatività della **causa di non punibilità** prevista dall'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000, sino a oggi applicabile alle sole fattispecie di dichiarazione infedele (art. 4) e di omessa dichiarazione (art. 5).

Il decreto fiscale 2020 estende dunque anche alla dichiarazione fraudolenta la previsione dell'art. 13, comma 2 citato, ovvero la non punibilità del reato se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del **ravvedimento operoso**.

Ma affinché sia invocabile la non punibilità, il pagamento deve essere **spontaneo**, e cioè intervenire prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, nonché di procedimenti penali.

La causa di non punibilità ex art. 13, comma 2

Con l'entrata in vigore della legge n. 157/2019, anche i delitti di cui agli articoli 2 e 3 possono essere dichiarati non punibili "se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso [...] sempreché il ravvedimento [sia] intervenuto prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali".

Riguardo alla portata di tale disposizione è utile richiamare la Relazione n. III/05/2015, pubblicata il 28 ottobre 2015 dall'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione non appena entrato in vigore il D.Lgs. n. 158/2015, che aveva introdotto la causa di non punibilità per l'infedele e omessa dichiarazione.

L'Ufficio aveva in particolare sottolineato come il nucleo delle condotte non risiede in un mancato

pagamento di quanto dichiarato, ma "retrocede" a un momento precedente, connotato di maggiore disvalore: "ne deriva l'esigenza di una caratteristica diversa ed ulteriore del **ravvedimento**, ossia di una "**spontaneità**" individuata in un *agere* tempestivo e anticipatorio rispetto alla formale conoscenza di un accertamento fiscale o di un procedimento penale; un requisito che, se allontana possibili dubbi di incostituzionalità (regolando opportunamente in maniera diversa comportamenti differenti sotto il profilo dell'offesa), sul piano pratico rende poco probabile una significativa applicazione dell'istituto, potendo difficilmente pronosticarsi comportamenti di "ravvedimento" da omessa/infedele dichiarazione che non siano in qualche modo "solliecitati" dalla conoscenza di accertamenti in corso sulla dichiarazione medesima".

A quest'ultimo riguardo, si noti che la "**formale conoscenza**" di un'indagine preliminare si ritiene ricavabile dal codice di rito, così che possono considerarsi atti con cui l'indagato acquisisce conoscenza formale di un procedimento penale l'informazione di garanzia, l'avviso di conclusione e la richiesta di proroga delle indagini preliminari, l'invito a comparire per rendere interrogatorio, la fissazione dell'udienza a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, i decreti di sequestro, le ordinanze relative a misure cautelari personali, il decreto penale di condanna e gli atti di *vocatio in jus*.

Le altre situazioni sono date invece dalla fisica presentazione degli **organi accertatori** presso il luogo del contribuente con contestuale consegna dell'atto che legittima l'accesso, l'ispezione, la verifica, ovvero dalla notifica o comunicazione di un qualsiasi atto posto ad inizio all'accertamento fiscale; un requisito da valutare - ritengono gli interpreti - con riferimento al singolo indagato/imputato, non rilevando l'eventuale conoscenza formale acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o concorrenti nel reato.

Evidente pertanto la differenza da quanto previsto

dall'art. 5-*quater*, comma 2, D.L. n. 167/1990, disciplinante la **voluntary disclosure**, che in questo ultimo caso aveva espressamente sancito la preclusione all'accesso alla procedura.

La (differente) causa di non punibilità ex art. 13, comma 1

L'art. 13, comma 1 prevede invece che l'adempimento del tributo estingue i reati di omesso versamento delle imposte certificate (art. 10-*bis*), omesso versamento Iva (art. 10-*ter*) e indebita compensazione mediante utilizzo di crediti non spettanti (art. 10-*quater*, comma 1), qualora avvenga prima dell'apertura del dibattimento di primo grado.

Per tali reati la causa di non punibilità trova la sua giustificazione politico-criminale nella scelta di concedere al contribuente la possibilità di eliminare la rilevanza penale della condotta attraverso una piena soddisfazione della pretesa erariale purché ciò avvenga, evidentemente, **prima del processo penale**: il contenuto della condotta risiede infatti in un mero inadempimento di un debito fiscale che tuttavia il contribuente ha correttamente indicato, sicché il suo adempimento in tempo utile in rapporto alle scansioni processuali, anche se non spontaneo, giustifica il solo ricorso alle sanzioni amministrative.

Sul punto, giova richiamare la giurisprudenza consolidata (*ex multis* Cass. pen., sez. III, n. 48375 del 13 luglio 2018), che precisa che tale causa di non punibilità opera solo a seguito dell'integrale pagamento, anche rateale, dell'importo dovuto a titolo di debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, e non consegue al mero accordo intervenuto tra debitore e amministrazione finanziaria

per la rateizzazione del debito e la rimodulazione della sua scadenza; la Suprema Corte ha infatti precisato che l'effetto novativo dell'obbligazione che deriva dall'accordo tra il contribuente e l'amministrazione rimane circoscritto all'ambito tributario, non producendo conseguenze sul piano penale.

Estinzione mediante rateizzazione

L'art. 13, comma 3 regola l'ipotesi che il contribuente stia provvedendo all'**estinzione del debito tributario** mediante **rateizzazione**, prevedendo la obbligatoria ("è dato") concessione di un termine di **tre mesi** per il pagamento del debito residuo, con proroga a discrezionalità motivata del giudice ("qualora lo ritenga necessario"); in entrambi i casi con l'esplicita sospensione del termine di prescrizione.

Su tale disposizione sono state sollevate dai Tribunali di Asti e Treviso due **questioni di legittimità costituzionale** "nella parte in cui prevede che, qualora prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo, con facoltà per il Giudice di 'prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi' e non consente invece, almeno in determinati casi, di concedere un termine più lungo coincidente con lo scadere del piano di rateizzazione".

La Corte Costituzionale, tuttavia, ha ritenuto le questioni **manifestamente inammissibili**, sottolineando come l'intervento sollecitato alla Corte si caratterizzasse per un elevato tasso di manipolatività e comportasse la scelta tra diverse opzioni che rispondono a differenti possibili modulazioni del bilanciamento degli interessi in gioco, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del legislatore, salvo il limite della non irragionevolezza.

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Studio professionale: natura strumentale e titolo giuridico giustificano l'inerenza dei lavori

Con l'ordinanza n. 7226, depositata il 13 marzo 2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di imposte dirette, per la manutenzione straordinaria dell'immobile utilizzato dal professionista, la deducibilità è ammessa al 5%. Per l'IVA, ai fini della detrazione, la natura strumentale del bene, che non può appartenere alla categoria di beni a destinazione abitativa, deve essere valutata in concreto, accertando che lo stesso costituisca, anche in funzione programmatica, lo strumento per l'esercizio dell'attività professionale.

Una professionista riceveva un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione Irpef, Irap ed Iva per costi ritenuti indebitamente dedotti. Avverso l'atto impositivo il contribuente presentava ricorso adducendo la spettanza del credito correttamente indicato nella dichiarazione dei redditi ed evidenziando anche l'avvenuta notifica dell'atto di cessione all'Ufficio. La CTP accoglieva il ricorso. Avverso detta decisione veniva proposto appello da parte dell'Ufficio. Il giudice di seconde cure rigettava il gravame osservando, in conformità con le conclusioni del giudice di primo grado, che le spese straordinarie sostenute dal ricorrente per la ristrutturazione dell'immobile adibito a studio professionale di avvocato, fossero interamente deducibili in quanto l'appartamento non risultava di proprietà del contribuente che ne aveva la disponibilità a titolo di locazione e che anche ai fini Iva andasse riconosciuta la detraibilità in quanto ciò che rilevava era l'effettiva destinazione dell'immobile e non la categoria catastale. L'Ufficio ricorreva per Cassazione, lamentando che la CTR non avesse considerato che correttamente l'Ufficio aveva limitato la deducibilità al 5% delle spese per la manutenzione straordinaria dell'immobile così come previsto dall'art. 54 del D.P.R. n. 917/1986 e deducendo altresì che il giudice di appello avesse riconosciuto l'applicabilità della detrazione Iva ai fabbricati classificati come abitativi, violando così l'art. 19- bis del D.P.R. n. 633/1972.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7226 depositata il 13 marzo 2020, ha accolto il ricorso dell'Ufficio decidendo il rigetto del ricorso originario del contribuente. Innanzitutto la Suprema Corte chiarisce

che il trattamento fiscale delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili strumentali all'attività del professionista, prevede che tali costi incrementativi del cespite immobiliare siano deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risultante all'inizio del periodo d'imposta. Anche se il contribuente non è titolare di diritti reali sull'immobile, precisano i giudici di legittimità, tale circostanza non incide sulla disciplina delle deduzioni, in quanto la norma non distingue tra immobili di proprietà del contribuente o di terzi condotti in locazione dal professionista o utilizzati ad altro titolo. L'Ufficio aveva quindi legittimamente applicato la deduzione prevista dall'art. 54 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 mentre il contribuente aveva erroneamente considerato deducibili l'intero importo dei lavori. Per quanto riguarda la detraibilità ai fini Iva del fabbricato classificato come abitativo, la Corte richiamando alcuni suoi recenti arresti, chiarisce che i fabbricati che rientrano nella categoria di beni a destinazione abitativa sia prevista l'esclusione della detrazione e che la natura strumentale del bene vada valutata in concreto. Nella specie l'immobile oggetto di interventi era ad uso abitativo, era di proprietà di terzi e veniva utilizzato dal professionista senza un titolo giuridico giustificativo dell'utilizzo per l'esercizio dell'attività di impresa/professionale, pertanto non consentiva il riconoscimento dell'inerenza.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Aziende editoriali

INPGI: come aderire alla sanatoria contributiva

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Al via il condono INPGI per le contribuzioni dovute e non versate dalle aziende editoriali al 25 febbraio 2020. I datori di lavoro hanno tempo fino al prossimo 31 agosto per versare, in un'unica soluzione o a rate, contribuzione e somme aggiuntive ridotte rispetto alle sanzioni ordinarie. Per avvalersi della sanatoria, è necessario presentare domanda con la modulistica fornita dell'INPGI, debitamente compilata, e invia a mezzo PEC. La sanatoria potrà riguardare sia i soggetti già iscritti, che quelli di prima iscrizione. Come si effettua il pagamento delle somme dovute?

A seguito dell'approvazione ministeriale della fine del mese di febbraio, il 3 marzo scorso l'INPGI ha emanato la circolare n. 4 del 2020 illustrativa delle modalità e dei termini per il **condono dei contributi dovuti e non versati**, dalle aziende editoriali, sino a tutto il 25 febbraio 2020. La sanatoria prevede il versamento di "somme aggiuntive" di importo inferiore alle sanzioni altrimenti dovute, per un importo variabile che, comunque, non eccede il 25% dei contributi non versati. Per fare domanda, c'è tempo fino al **31 agosto 2020**.

Condono INPGI

Il 24 ottobre 2019, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), ha adottato l'atto n. 47/19 con il quale - avvalendosi della propria potestà normativa in materia di sanzioni, nei limiti di quanto disposto dalla l. n. 140/1997 - ha deliberato la facoltà, per le **aziende editoriali**, di sanare le inadempienze contributive che si erano già verificate e quelle che si fossero verificate entro la data di approvazione di tale atto da parte dei Ministeri vigilanti.

Il 25 febbraio scorso, con nota n. 2178/2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato la sanatoria deliberata dall'INPGI.

Di conseguenza, l'INPGI ha emanato la circolare n. 4 del 3 marzo 2020, che illustra **termini e condizioni** di questa **sanatoria**.

Vediamo, di seguito, modalità, termini e condizioni per fruirne.

Agevolazioni di pagamento

Nei casi di **evasione** od **omissione contributiva**, la sanatoria delle inadempienze determinatesi - nei confronti della Gestione previdenziale INPGI destinata ai giornalisti in rapporto di lavoro dipendente, sino a tutto il 25 febbraio 2020 (data dell'approvazione ministeriale del condono) - anche ove non ancora accertate o notificate - potranno essere sanate con la seguente modalità:

1) **integrale pagamento** della contribuzione dovuta e

non versata;

2) pagamento di una **somma aggiuntiva**, sostitutiva delle sanzioni civili ordinariamente dovute, pari al 3% annuo dei contributi non pagati. Tali somme aggiuntive non possono comunque eccedere l'importo massimo pari al 25% dei contributi non pagati.

Aziende editoriali interessate

Possono fruire della sanatoria i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi previdenziali, di legge e/o contrattuali, debitori per l'omissione e/o il ritardo di pagamento.

La sanatoria potrà riguardare i **soggetti già iscritti**, che quelli di **prima iscrizione**, con riferimento ai periodi contributivi che possono essere sanati, quindi, fino al 25 febbraio 2020 e con riferimento all'ultimo periodo di paga di gennaio 2020.

La sanatoria può essere richiesta anche con riferimento a **debiti** che siano già **oggetto di rateazione** o di **contenziosi** sia in sede amministrativa che giurisdizionale. In tale ultimo caso, la sanatoria è ammessa, quale che sia il grado di giudizio pendente alla data della domanda.

Va precisato tuttavia - come specifica l'INPGI nella circolare n. 4/2020 - che non è ammessa la presentazione di domande di condono "con riserva di ripetizione", secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4918/98.

Di conseguenza:

- nei casi di **controversia amministrativa**, l'azienda che intenda avanzare domanda di condono deve esplicitare una dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo chiesto in sanatoria;

- in caso di **contenzioso giurisdizionale pendente** deve, inoltre, effettuare la formale rinuncia agli atti di causa relativamente alle somme oggetto dell'istanza di sanatoria. Di pari passo con l'analoga rinuncia che verrà sottoscritta dall'INPGI, nel caso in cui abbia promosso azioni giudiziali contro l'azienda, ovviamente previa dichiarazione di riconoscimento del debito contributivo da parte dell'azienda stessa.

Presentazione delle istanze

Le istanze vanno presentate all'INPGI, entro e **non oltre 180 giorni** dalla data di approvazione ministeriale del 25 febbraio 2020, ovverosia entro il termine tassativo di lunedì 31 agosto 2020.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del predetto termine fa fede il **timbro postale**, per le richieste inoltrate a mezzo posta, ovvero di "inoltro della PEC".

L'importo complessivamente dovuto a sanatoria - ossia contribuzione e somme aggiuntive - può essere versato in **unica soluzione** ovvero in **modalità rateale**.

In tale ultimo caso verrà applicato un interesse di dilazione al tasso di interesse dell'1,5 % annuo e la durata della rateizzabilità sarà la seguente. Fino a:

- **12 mesi**, se l'importo in rateazione è inferiore ad euro 20.000;
- **24 mesi**, se l'importo in rateazione è compreso tra euro 20.001 ed euro 50.000 euro;
- **36 mesi**, se l'importo in rateazione è superiore ad euro 50.001 euro;

Nella domanda di sanatoria, il datore di lavoro dovrà indicare il **numero** delle **rate mensili** attraverso le quali intendono completare il pagamento.

N.B. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta - per il debito residuo - la decadenza dai benefici del condono, e quindi:

- 1) l'avvio a recupero crediti del debito residuo;

2) il ripristino e l'addebito delle sanzioni ordinarie nella loro misura intera.

Nel caso in cui la domanda di condono riguardi somme già oggetto di rateazione (limitatamente alle rate future), l'importo dovuto a sanatoria potrà essere pagato in un'unica soluzione ovvero nel medesimo numero di rate mensili di cui sopra (da 12 a 36), ma col vincolo per il quale le stesse non potranno essere superiori al numero di rate del piano di ammortamento precedentemente in corso non ancora scadute al momento della presentazione della domanda di condono.

Modalità di presentazione e di pagamento

Il pagamento delle somme dovute (che sia in unica soluzione o ratealmente) deve essere effettuato utilizzando il **modello F24/accise**, indicando il codice tributo **"CR01"**.

Il **modulo** per la presentazione della domanda di condono, denominato COND. 47/2019, è reperibile nella sezione modulistica del [sito internet](#) dell'Istituto.

La richiesta dovrà essere presentata, debitamente compilata e sottoscritta, entro e **non oltre il 31 agosto 2020**.

L'INPGI, verificata la domanda e la documentazione allegata, comunicherà all'azienda - "a stretto giro di posta" - l'ammissione al condono e i termini per il versamento delle somme dovute.

Lavoro e Previdenza

Sospensione delle attività

Alternanza scuola lavoro: gli effetti del Coronavirus sui percorsi formativi

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Con l'emergenza Coronavirus sono state sospese le attività didattiche in tutta Italia e bloccati, conseguentemente, anche i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro). Obbligatori per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, sono una importante occasione di incontro tra le imprese e il mondo della scuola. Il MIUR, data l'emergenza sanitaria in atto, ha reso noto che è necessario procedere alla loro sospensione con una proroga del periodo entro il quale le stesse devono concludersi.

La sospensione delle attività didattiche complementari, disposta dal DPCM del 9 marzo 2020, per far fronte all'emergenza da **Coronavirus**, vieta lo svolgimento delle attività di **alternanza scuola-lavoro** (oggi P.C.T.O. "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento") fino al prossimo 3 aprile 2020.

Vediamo di seguito, anche alla luce delle FAQ aggiornate dal Ministero dell'istruzione, la disciplina dell'alternanza-scuola lavoro e come devono comportarsi **scuole, imprese e studenti** a seguito delle nuove misure emergenziali.

Alternanza scuola-lavoro

Gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro sono stati rinominati "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" e, a partire dallo scorso anno scolastico, è stato ridotto il numero di ore minimo complessivo da svolgere.

L'alternanza scuola lavoro è un **modello didattico** rivolto agli studenti iscritti al terzo, quarto e quinto anno di **scuola superiore**, co-progettato dalla scuola con altri soggetti ed istituzioni, finalizzato ad offrire agli studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo. L'obiettivo principale è quello di avvicinare questi ultimi al mondo del lavoro, così da consolidare le loro conoscenze teoriche direttamente con la pratica.

Lo studente in alternanza non è mai, comunque, un lavoratore, ma apprende competenze coerenti con il percorso di studi scelto in realtà operative. Pertanto, è esclusa qualsiasi analogia con la figura dell'apprendistato in ragione dell'assenza di un vero e proprio rapporto di lavoro contrattualizzato e della natura in ogni caso formativa dell'attività.

L'alternanza scuola-lavoro non è più realizzata su richiesta individuale dello studente o su proposta alle famiglie ma diventa elemento fondamentale del **curriculum vincolante** per tutti gli studenti nell'ultimo triennio di scuola.

Diritti e doveri dello studente

Gli studenti svolgono esperienze in regime di alternanza, per una durata complessiva di almeno:

- 210 ore per gli istituti professionali e 150 ore per gli istituti tecnici;

- 90 ore nei licei, negli ultimi 3 anni del percorso di studi.

Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza hanno diritto ad un ambiente di apprendimento favorevole alla **crescita della persona** e ad una **formazione qualificata**, coerente con l'indirizzo di studio seguito, che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno.

Per gli **studenti con disabilità**, i percorsi di alternanza sono realizzati in modo da promuovere l'autonomia nell'inserimento nel mondo del lavoro.

Al termine di ciascun percorso di alternanza, essi hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito.

Gli studenti, durante i periodi di alternanza, rispettano le regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura presso la quale è svolto il periodo di alternanza, nonché il regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza.

Gli studenti in alternanza sono tenuti a:

- garantire l'effettiva **frequenza delle attività formative** erogate dal soggetto ospitante;

- rispettare le norme in materia di **igiene, salute e sicurezza** sui luoghi di lavoro;

- ottemperare agli **obblighi di riservatezza** per quanto attiene a dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento dell'esperienza in alternanza.

Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno 3/4 del monte ore previsto dal progetto.

Ruolo del tutor

Il Piano o **Patto formativo** è il documento redatto dall'Istituto scolastico con cui lo studente si impegna a rispettare determinati obblighi, a conseguire le

competenze in esito al percorso, a svolgere le attività previste secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, a seguire le indicazioni dei tutor (esterno e interno). La scuola in questo documento declina i risultati attesi, in termini di apprendimento, dall'allievo. I tutor sono due: uno interno, un docente designato dall'istituzione formativa e uno esterno, nominato dalla struttura ospitante. I due tutor inizialmente collaborano ad elaborare il percorso formativo personalizzato, ma poi svolgono funzioni diverse.

Il **tutor interno** svolge, inoltre, le seguenti funzioni:

- assiste e guida lo studente in collaborazione con il tutor esterno, **monitora le attività** e affronta le eventuali criticità, valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- assiste il dirigente scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Non è prevista la presenza obbligatoria del tutor scolastico in azienda durante lo svolgimento delle attività di alternanza.

Obblighi in materia di sicurezza

L'istituzione scolastica è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all'organizzazione dell'alternanza scuola-lavoro e ad assicurare le relative **misure di prevenzione**:

- oggettivamente, selezionando **strutture ospitanti sicure**;
- soggettivamente, tramite la formazione e l'**informazione agli allievi**.

Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza devono, quindi, ricevere preventivamente dall'istituzione scolastica una **formazione generale** in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la **formazione specifica** che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti.

E' di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado l'organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza.

Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell'erogazione della formazione possono essere:

- stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi

accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l'**INAIL** e gli organismi paritetici;

- svolti **percorsi formativi** in modalità **e-learning**, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti;
- promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione.

Agli studenti in regime di alternanza è garantita, altresì, la **sorveglianza sanitaria**, qualora necessaria, di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008.

Tale adempimento è assolto mediante visita preventiva da effettuarsi da parte del medico competente dell'istituzione scolastica, ovvero dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda unità sanitaria locale. La visita medica deve:

- avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza;
- consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa tipologia di rischio.

La sorveglianza sanitaria può essere assicurata dall'istituzione scolastica solo in presenza di **specifiche convenzioni** attivate dagli **uffici scolastici regionali** con le aziende sanitarie locali o altre strutture pubbliche, che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle funzioni di medico competente. Qualora sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi è cura della struttura ospitante accertare preliminarmente l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti sono destinati.

Il **numero di studenti** ammessi in una struttura è determinato in funzione delle effettive **capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative** della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di:

- 5 a 1 per attività a rischio alto;
- 8 a 1 per attività a rischio medio;
- 12 a 1 per attività a rischio basso.

Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza sono **assicurati** presso l'**INAIL** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.

Misure straordinarie di prevenzione

Le gite scolastiche, l'orientamento e l'Alternanza scuola-lavoro (PCTO) sono bloccate fino al prossimo 3 aprile: si tratta infatti di attività assimilate alle uscite didattiche.

Il Ministero dell'Istruzione ha specificato che il provvedimento di sospensione vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, sempre fino al 3 aprile 2020.

La sospensione delle attività deve dunque essere **immediata e tempestiva**, a prescindere dalle modalità di svolgimento dei percorsi e dal luogo designato al loro svolgimento.

Non essendo l'attività di **smart working** applicabile ai percorsi di alternanza ed essendo indispensabile la cooperazione con il tutor aziendale, è necessario procedere alla sospensione e, se necessario per il completamento delle attività, ad una **successiva proroga** del periodo entro il quale le stesse devono concludersi.

Lavoro e Previdenza

Emergenza Coronavirus

Decreto Cura Italia: congedi, bonus baby sitter e permessi per i genitori lavoratori

di Rossella Schiavone - Funzionario dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, esperta diritto del lavoro

Il decreto legge Cura Italia, a sostegno dei genitori lavoratori (anche autonomi), a seguito della sospensione del servizio scolastico, prevede la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi. In alternativa, è prevista l'assegnazione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell'ordine. Aumenta il numero di giorni di permesso mensile retribuito per assistenza disabili gravi e viene equiparata alla malattia la quarantena con sorveglianza attiva e della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2020 il **decreto legge Cura Italia**.

Il decreto legge, tra gli altri interventi, prevede misure a sostegno dei **genitori lavoratori**, anche affidatari, del settore pubblico e privato, tra cui l'introduzione di un congedo speciale per figli di età non superiore a 12 anni, pari a 15 giorni, l'estensione dei permessi ex lege n. 104/92 per chi assiste portatori di handicap grave a 15 giorni al mese per i mesi di marzo ed aprile 2020 e l'equiparazione alla malattia della quarantena con sorveglianza attiva e della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Congedo speciale per i genitori

Il decreto legge Cura Italia prevede la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, genitori, anche affidatari, di figli di età non superiore a 12 anni, di fruire di **15 giorni** di specifico congedo a decorrere dal 5 marzo 2020, a seguito della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Da notare che il limite di età non si applica con riferimento ai **figli portatori di handicap grave**.

Tale congedo:

- può essere fruito in **maniera continuativa o frazionata**;
- è coperto da **contribuzione figurativa**;
- è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni;
- è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di **sostegno al reddito** in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Per i giorni di assenza a tale titolo è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione.

Da notare che il decreto legge prevede anche che i giorni di **congedo parentale** fruiti durante il periodo di sospensione delle attività didattiche siano convertiti nel

congedo speciale con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

In merito al congedo speciale in questione chi scrive ritiene che, dato il tenore letterale della norma, lo stesso non sia fruibile frazionato ad ore come il congedo parentale e non comporti decurtazione delle ferie.

A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge, è ammessa, per i lavoratori del settore privato, in alternativa al succitato congedo, la possibilità di scegliere la corresponsione di un **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Tale bonus sarà erogato mediante il **libretto famiglia** di cui al D.Lgs. n. 50/2017.

I genitori, anche affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato con **figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni**, hanno, invece, diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con **divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro**, sempre a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore.

I genitori lavoratori **iscritti in via esclusiva alla Gestione separata** hanno diritto a fruire, per il periodo in questione, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori **lavoratori**

autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Le modalità, per **genitori del settore privato**, per accedere al congedo speciale ed al bonus alternativo saranno stabilite dall'INPS sulla base delle domande pervenute nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020. Qualora dal monitoraggio emerge il superamento del limite di spesa, l'INPS procederà al rigetto delle domande presentate. Per i **dipendenti pubblici** l'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo dovranno, invece, essere previste dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Si evidenzia che uno specifico bonus è previsto per i lavoratori dipendenti pubblici del **settore sanitario**, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, i quali possono, per l'appunto, chiedere il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, in alternativa al congedo speciale, nel limite **massimo complessivo di 1000 euro**.

Per accedere a tale bonus dovrà essere presentata **domanda telematica all'INPS** il quale rigetterà le domande presentate al raggiungimento del limite annuo stabilito.

Estensione dei permessi ex lege 104/92

Il Decreto Cura Italia prevede l'incremento dei 3 giorni mensili di permesso ex lege n. 104/92 di **ulteriori 12 giornate** per ciascuno dei mesi di **marzo e aprile**

2020.

Sorveglianza attiva per i dipendenti privati

Il periodo trascorso dai lavoratori del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è **equiparato a malattia** ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto (per il settore pubblico l'equiparazione era già stata inserita nel DL del 9 marzo 2020). Per i succitati periodi spetterà al **medico curante** redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Da notare che rientrano nel campo di applicazione della norma anche i **certificati di malattia trasmessi**, prima dell'entrata in vigore decreto ed anche in assenza del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Gli oneri normalmente a carico del datore di lavoro, che presenteranno domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele in questione sono **posti a carico dello Stato** nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020.

Infine viene stabilito che, qualora il lavoratore si trovi in **malattia accertata** da COVID-19, il certificato sarà redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza.

Bilancio

Nel decreto Cura Italia

Bilanci 2019: per la convocazione delle assemblee termine esteso a 180 giorni

di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

Rinvio di due mesi dei termini per la convocazione delle assemblee societarie chiamate ad approvare i bilanci 2019. Lo prevede il decreto Cura Italia: tutte le società di capitali potranno convocare l'assemblea ordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a prescindere dalle relative disposizioni statutarie. Novità anche sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee: soci e azionisti possono partecipare anche con modalità telematiche. Le S.r.l. potranno consentire l'espressione del voto mediante consultazione scritta. Le deroghe previste dal decreto si applicheranno alle assemblee convocate entro il 31 luglio o comunque, se successive, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.

Il decreto sull'emergenza COVID-19 interviene sul fronte dei **termini di approvazione dei bilanci 2019** e sulle modalità di svolgimento delle **assemblee societarie**.

Come si evince dalla relazione illustrativa, l'intervento normativo è finalizzato a consentire alle società di **convocare l'assemblea** ordinaria entro un **termine più ampio** rispetto a quello ordinario, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.

In primis il decreto stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, comma 2, c.c. e dall'art. 2478-bis, è consentito a tutte le società di convocare l'assemblea ordinaria entro **180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale**. Le adunanze per l'approvazione dei bilanci 2019 potranno quindi essere convocate **entro il 28 giugno 2020**, prestando però attenzione al fatto che quest'anno tale data cade di **domenica**.

Si ricorda che in mancanza della suddetta previsione, ai sensi dell'art. 2364, comma 2 c.c., applicabile anche alle S.r.l. in virtù del richiamo previsto dall'art. 2478-bis, comma 1, l'assemblea ordinaria deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo stesso art. 2364 stabilisce che lo statuto può prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a 180 giorni, quando la società è tenuta a redigere il bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono **particolari esigenze** relative alla struttura e all'oggetto della società.

Nuove modalità per svolgere le assemblee

Il decreto COVID-19 interviene anche sul piano delle modalità di svolgimento delle assemblee, prevedendo alcune facilitazioni atte a ridurre gli assembramenti. È stabilito, infatti, per tutte le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l. e cooperative) che, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie,

sia possibile prevedere, anche in **deroga** alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del **voto elettronico** o **per corrispondenza** e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di **telecomunicazione**.

Tutte le società di capitali potranno inoltre prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Con specifico riferimento alle **S.r.l.**, inoltre, viene ammesso che l'espressione del **voto** possa avvenire **mediante consultazione scritta** o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479-bis, comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie.

Le **banche popolari** e le **banche di credito cooperativo**, anche in deroga all'art. 150-bis, comma 2-bis, del TUB (secondo cui lo statuto delle banche popolari determina, comunque nel numero non superiore a 20, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio) e all'art. 2539, comma 1, c.c. (che con riferimento alle BCC stabilisce che ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di 10 soci) possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il **rappresentante** previsto dall'art. 135-undecies, D.Lgs. n. 58/1998. Le medesime società possono prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.

Ambito temporale

Il decreto stabilisce che tutte le deroghe si applichino alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 o comunque, se successiva, entro la data fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza.

Finanziamenti

Nel decreto Cura Italia

Fondo di Garanzia: accesso più semplice, con nuove regole per PMI e professionisti

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

1,2 miliardi di euro dal decreto Cura Italia per il Fondo di garanzia per le PMI e deroghe alla disciplina "ordinaria", valide solo per 9 mesi. Sono le direttrici delle misure approntate dal Governo a sostegno di PMI e professionisti danneggiati a causa dell'emergenza Coronavirus. Per consentire alle piccole e medie imprese che hanno saturato il plafond di ottenere l'intervento del Fondo viene aumentato a 5 milioni di euro l'importo massimo garantito. Il decreto Cura Italia prevede, poi, che la garanzia sia concessa a titolo gratuito e venga ammessa anche per le operazioni di rinegoziazione del debito.

Tra gli strumenti individuati dal **Governo** per sostenere le PMI e i professionisti alle prese con i danni causati dall'emergenza **Coronavirus**, un ruolo di primo piano è ricoperto dal **Fondo di garanzia PMI**.

E affinché tale strumento possa assolvere a questo complesso e delicato compito, con il **decreto Cura Italia** ne prevede il rifinanziamento per 1,2 miliardi di euro e introduce alcune deroghe alla disciplina "ordinaria" a carattere temporaneo, valide solo per 9 mesi.

Importo massimo garantito

Una prima innovazione riguarda l'**aumento a 5 milioni di euro** dell'importo massimo garantito. Questo rimetterà in gioco tutte le imprese che hanno già esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo.

Secondo infatti la disciplina "ordinaria", il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di 2,5 milioni di euro, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili.

Il limite si riferisce all'importo garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.

Per importi massimi garantiti per singola impresa di 1,5 milioni, la **percentuale massima di copertura** sarà pari:

- per la **garanzia diretta**: all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento;
- per gli **interventi di riassicurazione**: al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

Il decreto non specifica le garanzie che saranno concesse per importi superiori a 1,5 milioni e fino a 5 milioni. In questo caso, si ritiene che sarà applicata la **disciplina ordinaria**: le percentuali di copertura del finanziamento dovrebbero quindi essere modulate in base al rating ottenuto dall'impresa e dal professionista

in sede di valutazione, con garanzie sarà più elevata per le operazioni di investimento e per le imprese ed i professionisti con classe di merito peggiore, mentre sarà più bassa per le operazioni di liquidità e a breve termine e per le imprese ed i professionisti con classe di merito migliore.

Valutazione

Altra importante novità riguarda la modalità di valutazione per l'**accesso alla garanzia**.

A seguito della riforma in vigore dal 15 marzo 2019, la valutazione si basa su un:

1) modulo economico-finanziario, che fornisce una misura predittiva del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario ed è costruito sui dati degli ultimi 2 bilanci depositati o quelli delle ultime 2 dichiarazioni fiscali;

2) modulo andamentale, che fornisce una misura predittiva del profilo di rischio di credito ed è costruito sui:

- dati di accordato e utilizzato del soggetto beneficiario finale, con riferimento agli ultimi 6 mesi dei rischi a scadenza e dell'esposizione per cassa, forniti dalla Centrale dei Rischi, qualora presenti;

- dati relativi ai contratti rateali, non rateali e carte del soggetto beneficiario finale forniti da uno o più Credit Bureau, qualora gli stessi siano utilizzati dal soggetto richiedente per la propria valutazione del merito di credito.

Con il decreto Cura Italia viene invece previsto che, per le operazioni finanziarie di importo **fino a 100.000 euro**, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del **modulo economico-finanziario**.

La valutazione sarà fatta quindi esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia da Coronavirus.

Sono in ogni caso **escluse** le imprese che presentano esposizioni classificate come “**sofferenze**” o “**inadempienze probabili**” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014.

L’intervento del Fondo invece sarà concesso gratuitamente e senza valutazione per nuovi finanziamenti di durata fino a 18 mesi e di importo non superiore a 3.000 euro erogati a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000).

Per tali operazioni, la copertura sarà pari all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione.

Ulteriori novità

Il decreto Cura Italia prevede poi che la **garanzia** sia concessa a **titolo gratuito**. Eliminata anche la commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate.

Il Fondo potrà anche garantire finanziamenti concessi a fronte di **operazioni di rinegoziazione del debito**, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Arriva anche la **proroga automatica della garanzia** per le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19.

Viene inoltre consentita, per operazioni di investimento immobiliare nei **settori turistico - alberghiero** e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, di **cumulare la garanzia** del Fondo con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Con un’ulteriore modifica si consente di **elevare del 50%**, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti, la quota di tranches junior garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia.

Prevista inoltre la possibilità per le **Amministrazioni di settore**, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, di conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa.

Fondo di garanzia: le novità in sintesi

Decreto Cura Italia
Gratuità della garanzia del Fondo
Innalzamento dell’importo massimo garantito a 5 milioni di euro
Ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito
Allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all’emergenza Coronavirus.
Esclusione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, del modulo “andamentale” ai fini della valutazione per l’accesso al Fondo
Possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, per operazioni di importo superiore a 500.000 euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari

Finanziamenti

In Gazzetta Ufficiale

«Agrifood», «Fabbrica intelligente» e «Scienza della vita»: in arrivo nuovi fondi

Il Ministero dello Sviluppo Economico incrementa di euro 71.264.617,35 il sostegno di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente», «Agrifood» e «Scienze della vita» realizzati nelle Regioni ex «Obiettivo convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 16 marzo 2020, il decreto 6 febbraio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono destinate ulteriori risorse finanziarie al sostegno di **progetti di ricerca e sviluppo** nei settori applicativi della strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «**Fabbrica intelligente**» e «**Agrifood**» realizzati nelle Regioni ex «Obiettivo convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).

Il «Fondo per la crescita sostenibile» è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese.

Risorse disponibili

In particolare il decreto stabilisce che le risorse finanziarie da destinare nei settori applicativi della strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a «Fabbrica intelligente» e «Agrifood» siano incrementate di **71.264.617,35**, utilizzando le seguenti risorse disponibili:

- **euro 69.613.194,69** a valere sulle risorse del Piano di azione coesione 2007-2013;
- **euro 1.651.422,66** a valere sulle risorse liberate rivenienti dalla chiusura del Programma operativo nazionale «Sviluppo Imprenditoriale Locale» 2000-2006.

Il decreto prevede inoltre che, qualora le nuove somme messe a disposizione, a seguito della conclusione delle attività istruttorie delle domande di agevolazioni presentate risultassero non utilizzate, rientreranno nuovamente nelle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 06/02/2020 (G.U. 16/03/2020, n. 68)

Impresa

5 regole da osservare

Smart working e cybersecurity: la check list per le imprese

di Giovanni Ziccardi - Professore Associato di informatica giuridica presso l'Università degli Studi di Milano

L'emergenza sanitaria ed economica da Coronavirus sembra non fermarsi. Per fronteggiarla le imprese ricorrono sempre di più all'utilizzo dello smart working per evitare interruzioni dell'attività produttiva mantenendo in sicurezza i propri dipendenti. A fronte di questi indubbi vantaggi, vi sono però anche alcuni rischi connessi alla sicurezza informatica soprattutto per le aziende, che non avendo avviato alcuna sperimentazione prima, hanno dovuto "improvvisare" la delocalizzazione del personale, ricorrendo all'uso di computer e smartphone personali dei dipendenti. Sono 5 le regole da rispettare in questi casi. Quali sono?

In questi giorni di emergenza da **Coronavirus**, la possibilità di lavorare da casa in **smart working** utilizzando strumenti informatici, laptop, smartphone e tablet, soprattutto per quelle mansioni strettamente correlate alla creazione e alla **condivisione di documenti** (e che, quindi, non richiedono la presenza fisica di uno o più soggetti in loco), si sta rivelando come una **risorsa preziosa** per non interrompere completamente la produttività di molte realtà imprenditoriali.

Sicurezza dei dati

Molte aziende, soprattutto grandi, erano già attrezzate per lo smart working: i dispositivi e le postazioni domestiche erano già state fornite, o verificate, dalle società, e tutti i controlli, anche con riferimento alla sicurezza sul lavoro, erano stati fatti.

Altre realtà, con l'emergenza sorta in poche settimane, hanno dovuto "improvvisare" un po' la delocalizzazione dei dipendenti. Ciò ha creato realtà dove l'attenzione alla **sicurezza nel trattamento dei dati** diventa essenziale per far sì che le operazioni quotidiane non sollevino problemi di sicurezza.

Check list per le imprese

Di qui, è utile elaborare **cinque regole** che consentano di verificare in ogni momento eventuali **criticità** e di correre al riparo immediatamente.

1) Il dispositivo/computer/smartphone è proprio o è dell'azienda? Questo primo punto da risolvere, che può apparire banale, è, in realtà, essenziale. Nel primo caso, ossia con gli strumenti che sono forniti direttamente dall'azienda (ad esempio: un computer portatile e uno smartphone), il livello di sicurezza di queste apparecchiature è di solito impostato in partenza dai tecnici e dalla divisione IT dell'azienda stessa e si presenta, quindi, molto alto.

Dovrebbero essere forniti, infatti, dispositivi con due caratteristiche essenziali: i) i **dischi** e le **informazioni cifrate**, per cui in caso di smarrimento il danno con riferimento ai dati è nullo, in quanto chi trova il computer o il telefono non vi può accedere, e ii) viene

fornita una **VPN** per collegarsi alla **rete aziendale** o a Internet, consentendo così di cifrare anche il traffico (e di evitare attacchi).

Nel caso, invece, il dispositivo sia personale e di uso per così dire domestico/amatoriale, occorre alzare il livello di sicurezza raggiungendo almeno i due obiettivi di cui sopra. Verificare quindi, innanzitutto, le impostazioni relative alla cifratura dei dati, e utilizzare una VPN per le connessioni in partenza dall'utenza domestica e dalla rete casalinga.

2) **Presenza dell'antivirus**. Oggi i sistemi antivirus hanno funzioni molto ampie di sicurezza: proteggono non solo dalle decine e decine di virus che circolano ogni giorno (compresi quelli negli allegati, o "attaccati" ai documenti di ufficio), ma aiutano a segnalare anche **tentativi di phishing**, e-mail fraudolente, link nocivi. Già sono molto importanti nel trattamento delle informazioni personali; in ambito lavorativo diventano essenziali, perché molti attacchi possono accedere a dati o documenti, cifrarli o farli circolare.

3) **Limitare l'uso promiscuo** dello strumento personale di lavoro. Nel momento in cui, per lavorare, viene usato uno strumento che è utilizzato anche per la vita quotidiana (ossia per fini personali), è normale che la linea di confine tra dati correlati alla "persona" e dati correlati al "professionista" sia sempre più labile. In molti sostengono, addirittura, che questa linea non esista più: comunque anche il telefono personale di un professionista è solitamente ricco di documenti e dati di lavoro. Occorrerebbe, invece, **limitare al massimo l'uso personale** di strumenti che contengono anche dati di lavoro, soprattutto installando programmi (ad esempio: videogiochi) che possano compromettere la sicurezza o il funzionamento del sistema stesso o che richiedano di abbassare le protezioni del browser o del sistema.

4) Creare un **account specifico** per il lavoro. Oggi tutti i sistemi operativi consentono la multiutenza (che è stata una delle più belle invenzioni nel mondo dei computer da un punto di vista della sicurezza).

Permettono, in altre parole, di creare dei singoli account che non “interferiscono” con dati e servizi di altri account, soprattutto in negativo (ossia mantengono le attività dell’utente in una sorta di “stanza blindata” che non interferisce con le altre parti del sistema). La prima cosa da fare, prima di iniziare a lavorare su un computer personale è, quindi, quella di creare un’**utenza lavorativa** che in questi giorni di emergenza custodirà tutti i dati di lavoro (sia in locale, sia sarà usata per collegarsi alla rete aziendale).

5) **Cambiare i comportamenti.** Nel momento in cui un computer personale viene utilizzato per motivi di lavoro, occorre adeguare leggermente il comportamento alzando il livello di diffidenza e rappresentandosi,

prima, tutti i possibili **rischi informatici**. In particolare, occorre prestare particolare attenzione agli attacchi di phishing (che se portati nei confronti di account, credenziali o dati bancari aziendali possono generare danni enormi), a non rispondere a **e-mail non attese**, a non aprire allegati non attesi (e comunque a controllare sempre prima gli allegati con un antivirus) e, in generale, ad alzare moltissimo il livello di diffidenza (sino a sfiorare una sana forma di leggera paranoia) per compensare la mancanza, attorno a noi, di tutti i sistemi di sicurezza informatica dell’azienda o dello studio che sono spesso per noi invisibili ma che proteggono, in realtà, tutte le nostre attività in tempo reale.

Impresa

L'ultimo deposito della Cassazione

Concordato preventivo: la domanda avanzata con riserva non è abuso del diritto

La domanda che introduce il concordato preventivo è unica e funge da mero elemento di riferimento della procedura; questa può essere accompagnata dalla contemporanea presentazione della proposta, piano e documentazione, oppure, come chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7117 del 12 marzo 2020, può essere avanzata con riserva di produzione di ulteriore documentazione differente da quella ritenuta necessaria ai fini valutativi, senza incarnare una forma di abuso del diritto.

Un socio accomandatario avanzava domanda anticipata di concordato, ai sensi dell'art. 161 co 6 legge Fall. Il Tribunale però la riteneva inammissibile, dichiarando quindi il fallimento dell'Ente, su istanza del PM. La difesa proponeva reclamo alla Corte di Appello che, oltre a confermare quanto asserito dal Giudice di prime cure, ricordava che la domanda di concordato in bianco deve contenere oltre ai requisiti individuati dalla legge, anche l'indicazione del tipo di piano che l'imprenditore intende presentare e le relative linee guida, nonché l'allegazione dei documenti ed elementi atti a verificare la presenza di un'attività del debitore idonea alla predisposizione del piano. Avverso detta decisione il socio proponeva ricorso in Cassazione, per rappresentare fra i vari motivi la violazione dell'art. 161, co 6 Legge Fall in sede di applicazione.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7117 depositata il 13 marzo 2020, ha accolto in parte il ricorso presentato dal socio, disponendo la cassazione della sentenza. I giudici di legittimità, conformandosi ad un consolidato orientamento formatosi sul punto, chiariscono che l'istituto del preconcordato non costituisce un procedimento autonomo ed anticipatorio della procedura di concordato vera e propria, ma una mera opzione di sviluppo, che consente all'imprenditore di procrastinare il deposito della domanda vera e propria, per anticipare i tempi dell'emersione della crisi. L'eventuale abuso della procedura, prosegue la Corte, è incarnato dalla condotta di chi, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede, nonché dei principi di lealtà processuale adoperi gli istituti per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle

per le quali sono stati predisposti, nel caso di specie differire la dichiarazione di fallimento. L'eventuale finalità dilatoria, chiosano i giudici della Corte, deve essere riscontrata solo in relazione ai requisiti ed alla conseguente funzione dell'istituto, puntualmente individuata nella norma citata e non, come erroneamente ritenuto dalla Corte di Appello, in funzione dei requisiti fissati in maniera ultronea dalla stessa. Nel caso di specie, era presentata una domanda di concordato preventivo con riserva di esibizione della documentazione, in possesso di tutti i requisiti prescritti dal Legislatore fra i quali non vi rientra espressamente l'allegazione di documenti ulteriori a quelli richiesti a fini valutativi che, però, veniva ritenuta inidonea.

Da qui l'accoglimento del ricorso.

A cura della Redazione

Impresa

Dal Gestore dei Servizi Energetici

Covid-19: sospesi i termini dei procedimenti per fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica

Sospeso fino al 30 aprile 2020 tutti i termini e le scadenze nell'ambito dei procedimenti relativi alle fonti rinnovabili e agli interventi di efficienza energetica. A comunicarlo il Gestore dei Servizi Energetici, tenuto conto dell'evoluzione dei provvedimenti volti al contenimento della diffusione del Covid-19 e delle indicazioni ricevute dal Ministero dello Sviluppo Economico per fronteggiare le possibili difficoltà degli Operatori del settore delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, segnalate anche per il tramite delle Associazioni di Categoria. Le misure adottate potranno essere riviste, in considerazione dell'evoluzione dell'emergenza e delle ulteriori misure che saranno assunte dal Governo e dal Parlamento.

Con un comunicato stampa del 16 marzo 2020 il Gestore dei Servizi Energetici, tenuto conto dell'evoluzione dei provvedimenti volti al contenimento della diffusione del Covid-19 e delle indicazioni ricevute dal Ministero dello Sviluppo Economico per fronteggiare le possibili difficoltà degli Operatori del settore delle rinnovabili e dell'efficienza energetica, segnalate anche per il tramite delle Associazioni di Categoria, informa che ha sospeso **fino al 30 aprile 2020** tutti i termini e le scadenze nell'ambito dei procedimenti relativi alle fonti rinnovabili e agli interventi di efficienza energetica.

In particolare il GSE ha stabilito:

- la **sospensione** dei termini dei **procedimenti di verifica** in corso su impianti alimentati a fonti rinnovabili e sugli interventi di efficienza energetica, inclusa la cogenerazione ad alto rendimento;
- la **proroga** dei termini di tutti i **procedimenti amministrativi**, in relazione alle richieste di integrazione documentale.

Le misure adottate potranno essere riviste, in considerazione dell'evoluzione dell'emergenza e delle ulteriori misure che saranno assunte dal Governo e dal Parlamento.

Roberto Moneta, amministratore delegato del GSE, ha dichiarato che "Abbiamo messo in atto alcune misure riguardo alle attività che caratterizzano la gestione degli incentivi del GSE, la Società non ferma il proprio impegno a sostegno del settore, del territorio e della Pubblica Amministrazione, più che mai in questo momento dove sarà necessario ripartire per costruire un futuro più sostenibile e resiliente per il nostro Paese".

A cura della Redazione

Impresa

L'ultimo deposito della Cassazione

Ammissione stato passivo: non è acquiescenza la mera richiesta di chiarimenti del creditore

In sede di ammissione allo stato passivo, il creditore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 della Legge Fallimentare, ha la mera facoltà di replicare oppure di richiedere meri chiarimenti alla curatela in ordine alle ammissioni allo stato passivo. L'eventuale assenza di puntuali eccezioni, come chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7136 depositata il 13 marzo 2020, non incarna alcuna forma di acquiescenza al provvedimento di ammissione.

Il Tribunale, in riferimento al fallimento di un ente, con specifico provvedimento ammetteva allo stato passivo altri creditori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 98 della Legge Fallimentare. Avverso il predetto, un creditore proponeva opposizione, ma con decreto il Tribunale ne rigettava le doglianze sul presupposto che lo stesso nel verbale dello stato passivo, si era limitato a chiedere chiarimenti alla curatela in ordine alle domande impugnate, senza rappresentare la necessità di qualche provvedimento da parte del Giudice o svolgere

qualche difesa nel merito. Secondo il Giudice, sarebbe stato onere dell'istante avanzare la domanda in contraddittorio con la curatela e con le altre parti in sede di esame dello stato passivo. Questo, infatti, sarebbe stato effettivamente l'unica prerogativa per l'impugnazione. Avverso detto provvedimento, la difesa del creditore proponeva, quindi, ricorso in Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7136 depositata il 13 marzo 2020, ha accolto il ricorso presentato dal creditore. I giudici di legittimità, richiamando un consolidato orientamento, hanno giudicato del tutto erronea la ritenuta inammissibilità dell'impugnazione avanzata dal ricorrente avverso l'ammissione al passivo degli altri creditori. La richiesta di chiarimenti avanzata alla curatela, in ordine alle domande di ammissione al passivo avanzate da altri, senza avanzare alcun tipo di osservazioni di fatto non genera alcun tipo di acquiescenza alla proposta con conseguente decadenza dalla possibilità di proporre opposizione. La ragione, prosegue la Corte, risiede nel fatto che non vi è alcuna possibilità di applicazione dell'istituto dell'acquiescenza di cui all'art. 329 cpc, rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso; peraltro l'art. 95 della Legge Fallimentare testualmente consente ai creditori di esaminare il progetto senza porre a loro carico un onere di replica alle difese ed alle eccezioni del curatore, entro la prima udienza fissata per l'esame dello stato passivo; pertanto, deve escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione. Nel caso di specie, la mancata formulazione di una qualche forma di contestazione era stata giudicata sufficiente ai fini dell'esclusione della successiva impugnazione. Da qui l'accoglimento del ricorso.

A cura della Redazione

Impresa

Da Confprofessioni

Decreto Cura Italia: misure eccezionali che vanno migliorate

Per Confprofessioni le misure approvate dal Governo sono misure eccezionali per una crisi eccezionale e che sono tarate sul periodo dell'emergenza accogliendo le istanze presentate. Sono accolte positivamente le misure per il sostegno al reddito di professionisti e partite Iva nonché l'accesso agli

ammortizzatori sociali. Tra le richieste ulteriori Confprofessioni chiede l'estensione del Credito d'imposta anche agli studi professionali.

«Lo sforzo straordinario del Governo corrisponde allo stato di emergenza del Paese. L'ampiezza degli interventi e delle risorse messe in campo con il decreto "Cura Italia" indicano infatti quanto sia grave e profonda l'emergenza sanitaria nel Paese, come pure gli effetti negativi sull'economia, sul lavoro e sui cittadini». E' quanto ha dichiarato il presidente di Confprofessioni, **Gaetano Stella**, che ha accolto con responsabilità il decreto legge sulle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19, approvato il 16 marzo 2020 dal Consiglio dei ministri.

Secondo Confprofessioni alcune misure potevano essere migliorate anche perché le risorse stanziare coprono solo un periodo ben circoscritto dell'emergenza. La fase di emergenza epidemiologica impone una responsabilità collettiva, che Confprofessioni ha assunto varando un **piano straordinario**, d'intesa con le organizzazioni sindacali del settore, che ha messo in campo una serie di **interventi straordinari per oltre 4 milioni di euro** per garantire continuità al lavoro negli studi professionali.

Il presidente **Stella** evidenzia come molte delle indicazioni sollecitate da Confprofessioni al tavolo del Governo dello scorso 5 marzo, siano state recepite dal decreto legge di Palazzo Chigi: dalla rimodulazione dei fondi strutturali europei alla centralità delle professioni sanitarie nel contenimento della diffusione del virus; dagli ammortizzatori sociali alla sospensione degli adempimenti tributari e contributivi.

«Apprezziamo che le disposizioni sugli ammortizzatori sociali vanno verso una universalità delle tutele e le relative procedure di accesso sembrano essere state almeno in parte semplificate rispetto alle ipotesi iniziali», afferma **Stella**. «Un altro intervento molto atteso dai professionisti riguarda le misure di sostegno al reddito che, attraverso il "**Fondo per il reddito di ultima istanza**", prevede uno stanziamento di 300 milioni per il 2020 con modalità ancora da definire. Inoltre, l'indennità riconosciuta ai lavoratori autonomi va nella direzione che negli ultimi mesi abbiamo portato avanti al Cnel, delineando un ammortizzatore sociale universale per il mondo delle partite Iva».

Confprofessioni ritiene infine che sia:

- **ingiustificabile** l'estensione di **due anni** dei termini per l'accertamento fiscale, che rischia di penalizzare contribuenti che in questo momento devono essere sostenuti;

- necessaria l'estensione anche agli studi professionali del credito d'imposta sugli affitti, alla luce della chiusura di numerosissimi studi professionali a causa dell'emergenza Coronavirus.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.